



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

[corteappellosicilia@lnd.it](mailto:corteappellosicilia@lnd.it)

[cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

### COMUNICATO UFFICIALE N° 159 CSA 07

DEL 04 NOVEMBRE 2014

## COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408  
**Lo Iacono Lia** 091 6808 428  
[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

**Boatta Simona** 091 6808 463  
[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA Fax 091 6808497**

**Gatto Maria** 091 6808 409  
[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO Fax 091 6808498**

**Saccà Giovanni** 091 6808 433  
[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND fax 091 6808498**

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
**Sconzo Giulio** 091 6808 423  
[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495**

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406  
**Mendola Paolo** 091-6808 475  
[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498**

**Mistretta Giuseppe** 091 6808 473  
**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:  
**Tribunale Federale Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)**

[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)

(PEC [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it))

**Corte Sportiva di Appello Territoriale (già Commissione Disciplinare Territoriale)**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

(PEC [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it))

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE**

#### **APPELLI**

*La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 04 novembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### **Procedimento 11/A**

A.S.D. MEGARA CLUB AUGUSTA 2008 (SR), avverso ripetizione gara - Campionato 1<sup>a</sup> categoria girone G – Gara Megara Club Augusta 2008 / Sporting Eubea del 27/09/2014 – C.U. n° 119 del 10/10/2014.

Con reclamo ritualmente proposto l'A.S.D. Megara Club Augusta 2008 impugna la decisione in epigrafe riportata, sostenendo che l'intervenuta variazione delle maglie è stata debitamente annotata nella distinta di gara della consorella la quale, in maniera capziosa, avrebbe allegato al proprio reclamo una terza copia della distinta (copia per l'arbitro), di cui ne sarebbe venuta impropriamente in possesso e che comunque non sarebbe stata violata alcuna normativa tale da determinare la ripetizione della gara.

Resiste depositando memorie lo A.S.D. Sporting Eubea, lamentando preliminarmente di avere ricevuto dalla consorella solo una busta contenente dei fogli bianchi, ragion per cui questa Corte, su espressa richiesta di quest'ultima ha provveduto a trasmettere copia degli atti ed a rimetterla in termini. Nel merito chiede il rigetto del reclamo di controparte ritenendolo infondato atteso che la mancata correzione della distinta non avrebbe consentito di sapere chi effettivamente ha partecipato alla gara con grave pregiudizio.

All'udienza odierna, benché regolarmente citata, nessuno è comparso per la resistente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale acquisito supplemento di referto da parte del direttore di gara, rileva quanto segue.

Prima dell'inizio della gara la Società A.S.D. Megara Club Augusta 2008 ha proceduto ad una rettifica della distinta di gara già consegnata all'arbitro e più precisamente il calciatore Massa Daniele, indicato con la maglia n° 6, assumeva la maglia n° 13, mentre il calciatore

Conti Andrea, indicato con la maglia n° 13, assumeva la maglia n° 6, divenendo così titolare.

Entrambi i calciatori sono stati identificati regolarmente dall'arbitro prima dell'inizio della gara.

Il direttore di gara ha dichiarato di avere per errore consegnato alla Sporting Eubea la distinta "copia per l'arbitro", dove non erano leggibili le variazioni apportate dalla A.S.D. Megara Club Augusta 2008, aggiungendo però testualmente nel suo supplemento che "il dirigente accompagnatore della A.S.D. Sporting Eubea era comunque consapevole delle variazioni fatte nella distinta della A.S.D. Megara Club Augusta 2008".

E' bene precisare, come in altre occasioni da parte di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, che gli elenchi nominativi dei calciatori, componenti le squadre, hanno un valore determinante ai fini del diritto di partecipare alla gara nonché ai fini dell'identificazione dei calciatori.

Orbene questa Corte non ritiene così come ha fatto il Giudice di prime cure, facendo uso dei poteri attribuitigli dal C.G.S., che la lamentata violazione si possa configurare come una violazione tecnica ai sensi dell'art. 17 comma 4 C.G.S., in quanto i due calciatori suindicati risultavano regolarmente iscritti nella distinta consegnata all'arbitro, che li aveva preventivamente identificati ed avevano entrambi diritto a partecipare alla gara, fatti in realtà non contestati dallo A.S.D. Sporting Eubea nel proposto reclamo.

Infatti, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. CDT Sicilia 22/10/2013 C.U. 138/CDT11, CGF 20/06/2008 C.U. 228, CDT Veneto 12/10/2011 C.U. 28 e CDT Sicilia 19/02/2009 C.U. 246) dalla quale questa Corte non intende discostarsi, quanto accaduto va qualificato come un inadempimento formale punito ai sensi dell'art. 17 comma 6 C.G.S., a maggior ragione alla stregua di quanto precisato dal Direttore di gara.

Pertanto il reclamo deve trovare accoglimento, ma nel contempo alla reclamante devono essere applicate le sanzioni di cui all'art. 17 comma 6 C.G.S. da estendersi al dirigente accompagnatore, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in accoglimento del reclamo come sopra proposto annulla la decisione impugnata, ripristinando il risultato conseguito in campo.

Visto l'art. 17 comma 6 del C.G.S. applica alla A.S.D. Megara Club Augusta 2008 la sanzione dell'ammenda di € 260,00 e la sanzione della inibizione per mesi uno al dirigente accompagnatore sig. Roy Ferreri.

Senza addebito di tassa.

### **Procedimento 15/A**

A.S.D. SANTANGIOLESE CALCIO (ME) avverso squalifica campo di gioco per n. 3 gare – Campionato Promozione GIR. B) gara Santangiolese/Rocca di Caprileone del 12/10/2014 - Comunicato Ufficiale n. 128 del 15/10/14.

La Società A.S.D. Santangiolese Calcio in data 23.10.14 ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di squalifica del proprio campo di gioco per n. 3 gare chiedendone in via principale l'annullamento e in subordine una riduzione in termini più equi. Con richiesta di audizione.

All'odierna udienza si è proceduto all'audizione del delegato dal legale rappresentante della Società A.S.D. Santangiolese Calcio, il quale ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta insistendo nei motivi contenuti nel reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto fuori termine e pertanto va dichiarato inammissibile. Gli artt. 36 comma 2 e 46 comma 4 C.G.S. dispongono infatti che il reclamo deve essere proposto nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione

del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice sportivo che si intende impugnare; nel caso specifico lo stesso doveva essere inviato entro il 22/10/2014.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto dall'A.S.D. Santangiolese Calcio e per l'effetto conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale sopra indicata.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata, e dispone inoltre trasmettersi alla Procura Federale per quanto di competenza in relazione alla denuncia orale sporta dal Direttore di gara alla Autorità Giudiziaria.

### **Procedimento 20/A**

A.S.D. PATERNO' 1908 (CT) avverso reiezione ricorso posizione irregolare calciatori Campionato Giovanissimi Regionali Gir. "E" Gara A.S.D. Giovani Leoni – A.S.D. Paternò 1908 del 21 settembre 2014. – C.U. 118/SGS21 del 10/10/2014

Con rituale e tempestivo appello la Soc. ASD Paternò 1908 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Territoriale sia errata sia in fatto sia in diritto.

In buona sintesi la reclamante sostiene che la notifica alla consorella doveva intendersi regolare avendo indicato correttamente la strada dove doveva essere diretta la corrispondenza risultando assolutamente influente l'errore relativo al numero civico per cui ripropone anche in questa sede le doglianze già proposte al giudice di primo grado chiedendo di avere assegnata gara vinta in relazione alla presunta posizione irregolare di tutti i calciatori schierati in campo dall'ASD Giovani Leoni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che il gravame così come proposto è inammissibile non potendosi, ai sensi dell'art. 36 comma 7 del C.G.S., sanare in appello irregolarità procedurali che hanno reso inammissibile il reclamo all'organo di prima istanza quali quella di avere indirizzato i motivi di reclamo in un luogo diverso da quello indicato dalla società.

Non può, peraltro, sottacersi la circostanza che il reclamo, comunque, sarebbe da considerarsi sotto altro aspetto inammissibile stante la sua assoluta genericità.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

### **Procedimento 21/A**

POL. CEI (PA) avverso inibizione del dirigente sig. Macca Giuseppe fino al 31 gennaio 2015 - Campionato Giovanissimi regionali Gir. "B" Gara Tommaso Natale/CEI del 12 ottobre 2014 – C.U. 129/SGS 24 del 16/10/2014

Con rituale e tempestivo appello la Pol. CEI ha impugnato la decisione in epigrafe riportata e pur ammettendo i fatti così come riportati in referto chiede che la sanzione venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che quanto richiesto con il gravame non può trovare accoglimento in quanto il comportamento scorretto posto in essere dal sig. Macca Giuseppe si è svolto in due fasi ben distinte di cui la prima nel corso della gara e l'altra, più grave, al termine della stessa.

Peraltro tale comportamento è stato posto in essere nel corso di una gara del campionato "Giovanissimi Regionali" dove ai dirigenti ed ai tecnici viene richiesto un maggiore impegno nel far sì che vengano evitati comportamenti non solo scorretti ma ancor di più

violenti stante il preminente valore educativo dovuto alla giovane età di tutti i partecipanti alla gara ivi compreso l'arbitro ragion per cui la sanzione così come irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Commissione Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto gravame e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

### **Procedimento 23/A**

A.S.D. REAL UNIONE (AG) avverso squalifica 6 giornate al calciatore Turturici Salvatore – Campionato Prima Categoria girone A gara A.S.D. Real Unione/M.F. Strasatti del 19/10/14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22.10.14

La Società A.S.D. Real Unione ha inoltrato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale adducendo che risulta poco credibile la descrizione dell'episodio fatta dall'arbitro nel suo referto, considerato anche che il risultato finale della gara in questione è stato di 2-0 in favore della A.S.D. Real Unione e venendo pertanto a mancare un fondato motivo di protesta. Evidenzia inoltre che potrebbe esserci stato anche uno scambio di persona nell'individuazione dell'autore del fatto ritenendo pertanto ingiusta e in subordine sproporzionata la sanzione applicata al proprio calciatore Turturici Salvatore.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso si evince inequivocabilmente che al termine della gara in questione il calciatore n. 10 Turturici Salvatore (A.S.D. Real Unione) si avvicinava all'arbitro con fare minaccioso, ingiurioso e irrispettoso lamentando di aver subito un torto concretizzatosi nell'espulsione durante la gara di un suo compagno di squadra; tentava altresì di aggredire e colpire l'arbitro non riuscendo nell'intento a seguito dell'intervento dell'assistente di parte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare congrua e ben proporzionata rispetto agli accadimenti così come descritti dall'arbitro nel suo rapporto e il fatto che comunque non vi sia stato alcun contatto fisico tra il Turturici e l'arbitro grazie al pronto intervento di un tesserato della Società A.S.D. Real Unione non può neanche considerarsi una circostanza attenuante. L'art. 62 comma 1 N.O.I.F. infatti prevede che sia un dovere delle Società tutelare gli ufficiali di gara prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

### **Procedimento 25/A**

Sig. DANZE' Giuseppe (dirigente A.S.D. Santangiolese Calcio (ME) avverso inibizione fino al 12.10.2019 – campionato Promozione girone B gara Santangiolese/Rocca di Caprileone del 12/10/2014 - Comunicato Ufficiale n. 128 del 15/10/14

Il Sig. Danzè Giuseppe in data 23.10.14 ha inoltrato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale con la quale gli veniva applicata la sanzione dell'

inibizione fino al 12.10.2019, chiedendone in via principale l'annullamento e in subordine una riduzione in termini più equi. Con richiesta di audizione.

All'odierna udienza si è proceduto all'audizione del delegato dello stesso Sig. Danzè Giuseppe, il quale ha chiesto l'annullamento della sanzione inflitta insistendo comunque nei motivi contenuti nel reclamo.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, esaminati gli atti del procedimento rileva preliminarmente che il reclamo è stato proposto fuori termine e pertanto va dichiarato inammissibile. Gli artt. 36 comma 2 e 46 comma 4 C.G.S. dispongono infatti che il reclamo deve essere proposto nei sette giorni successivi alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale in cui è riportata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale che si intende impugnare; nel caso specifico lo stesso doveva essere inviato entro il 22/10/2014.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig. Danzè Giuseppe (dirigente A.S.D. Santangiolese Calcio) e conferma la decisione impugnata.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo versata (€ 65,00).

#### **Procedimento 26/A**

A.S.D. SC PALAZZOLO (SR) avverso squalifica 6 giornate al calciatore Accaputo Carmelo – Campionato Promozione girone D gara A.S.D. SC Palazzolo/Macchitella Gela del 18.10.14 – Comunicato Ufficiale n. 140 del 22.10.14

La Società A.S.D. SC Palazzolo ha inoltrato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale ritenendo il comportamento posto in essere dal calciatore Accaputo Carmelo giustificato dalla situazione di dolore e confusione generatasi sullo stesso a seguito di un brutto fallo subito. Ritiene pertanto ingiusta e sproporzionata la conseguente sanzione applicata al proprio tesserato.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale preliminarmente osserva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce prova privilegiata in ordine ai fatti di gara.

In particolare dalla lettura dello stesso è dato evincersi che al 30' del secondo tempo il calciatore n. 3 Accaputo Carmelo (A.S.D. SC Palazzolo), dopo aver subito un fallo da gioco reagiva sferrando un pugno con forza ad un avversario con l'intenzione di fargli male, e successivamente dopo essere stato espulso dal campo assumeva un atteggiamento minaccioso e irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale appare proporzionata agli accadimenti così come descritti dall'arbitro nel suo rapporto. Il calciatore Accaputo Carmelo, infatti, ha tenuto una condotta particolarmente violenta nei confronti di un avversario oltre che una condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti dell'arbitro, violando così l'art. 19 comma 4 lett. a) e b) C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

#### **Procedimento 34/A**

A.S.D. ATLETICO CORLEONE avverso punizione perdita gara, ammenda di € 300,00, squalifica per due gare a carico del calciatore sig. Cardella Mariano e inibizione a carico del dirigente sig. Paternostro Placido fino al 31.10.2014 - Campionato 1^ Cat. Gir. "A"

Gara A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo/A.S.D. Atletico Corleone del 12 ottobre 2014 - C.U. 128 del 15/10/2014

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Atletico Corleone ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che le statuizioni del Giudice Territoriale siano errate sia in fatto sia in diritto.

In buona sintesi la reclamante sostiene che la sospensione della gara debba essere addebitata esclusivamente alla società ospitante A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo ed in particolare al comportamento violento posto in essere dal responsabile al servizio d'ordine che ha preso di forza un calciatore della reclamante, rimasto infortunato a seguito ad un contrasto di gioco, e lo ha trascinato fuori dal campo così determinando l'intervento dei propri tesserati in difesa del proprio compagno.

Sostiene sempre la reclamante che quanto descritto può essere provato attraverso le immagini televisive riprese dall'emittente "Telejato" che ha registrato la gara ed attraverso l'audizione del "commissario di campo" per cui chiede la revoca di tutti i provvedimenti assunti a suo carico e, conseguentemente, che venga assegnata gara perduta alla società A.S.D. Equipe Comprensorio Palermo in quanto unica responsabile degli incidenti che hanno portato alla sospensione della gara.

In via del tutto subordinata la reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della gara non ricorrendone i presupposti per la sua sospensione.

Fissata l'udienza di discussione odierna è comparso il rappresentante della reclamante, che ne aveva fatto espressa richiesta in sede di gravame, il quale ha insistito nei dedotti motivi mentre nulla è pervenuto, nei termini da parte della resistente.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) e b) del C.G.S., rileva che il gravame così come proposto è inammissibile per ciò che attiene alla squalifica a carico del calciatore Cardella Mariano ed alla inibizione a carico del dirigente sig. Paternostro Placido. Parimenti inammissibili risultano le richieste istruttorie formulate con l'atto di gravame atteso che il giudizio disciplinare si base unicamente sugli atti ufficiali di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. fanno piena prova in ordine ai comportamenti dei tesserati e del pubblico. Peraltro da accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Sicilia non risulta, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, essere stato designato alcun commissario di campo. Probabilmente trattasi dell'osservatore arbitrale che ha altre funzioni e la sua relazione non ha valore probatorio nel presente procedimento.

Nel merito non appare esservi dubbio che l'elemento scatenante gli incidenti sia stato il comportamento del sig. Ippedico Matteo, tesserato per l'Equipe Comprensorio Palermo, ma è pur vero che i tesserati della reclamante hanno partecipato attivamente alla rissa seppur non individuati singolarmente dal direttore di gara. Sul punto giova ricordare che come più volte ribadito da questa Corte (che segue l'insegnamento della giurisprudenza penale) ricorre una rissa ogni qualvolta vengono posti in essere comportamenti violenti in danno degli uni contro gli altri indipendentemente dal fatto di chi sia l'aggressore o l'agredito, con la conseguenza che entrambe le Società debbono rispondere della sospensione anticipata della gara.

Decisione questa che deve essere condivisa atteso che nonostante le espulsioni comminate dall'arbitro e l'invito rivolto da questi ai due capitani non si riusciva a riportare l'ordine sul terreno di gioco e tutto ciò aggravato anche dal comportamento del pubblico che ha posto in essere un tentativo di invasione di campo.

Di contro può trovare parziale accoglimento il capo del gravame relativo alla sanzione pecuniaria atteso che la stessa deve essere rideterminata in termini più equi in relazione alla imputazione delle singole responsabilità, ferma restando, comunque, la responsabilità oggettiva della società per i fatti addebitati ai propri tesserati.



P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello relativamente alla squalifica del calciatore Cardella Mariano e all'inibizione del dirigente sig. Paternostro Placido.

In parziale accoglimento dello stesso ridetermina in € 150,00 l'ammenda a carico dell'A.S.D. Atletico Corleone e rigetta per il resto.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/11/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**